REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 30 GIUGNO 2020, N. 167

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

18 GENNAIO 2010, N. 2 "ISTITUZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA

DELLA REGIONE MARCHE" COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE

5 MARZO 2020, N. 10 E ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2020 N. 14

"INCENTIVI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI PICCOLI

QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO"

Art. 1

(Modifiche all'articolo 7.1 della I.r. 2/2010)

- 1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7.1 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche), come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 2020, n. 10, le parole: "e velocipedi" sono soppresse.
- **2.** Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7.1 della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 2 della l.r. 10/2020, dopo le parole: ", realizzati anche artificialmente" sono inserite le seguenti: "su aree appositamente delimitate secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale".
- **3.** Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7.1 della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 2 della l.r. 10/2020, dopo le parole: "con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente" sono inserite le seguenti: "su aree delimitate secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale".
- **4.** La lettera b) del comma 4 dell'articolo 7.1 della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 2 della l.r. 10/2020, è sostituita dalla seguente:
- "b) a transito esclusivo delle mountain-bike, nelle ipotesi di "single track" o "bike park" di cui alle lettere c) e d) del comma 2, con l'obbligo di affissione, all'inizio e alla fine della traccia, dei cartelli di divieto di transito ai pedoni, agli utenti a cavallo e agli altri eventuali utenti, a carico dei soggetti competenti ai sensi della normativa statale vigente in materia."
- **5.** Il comma 9 dell'articolo 7.1 della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 2 della l.r. 10/2020, è sostituito dal seguente:
- "9. I percorsi mountain bike sono segnalati a cura dei soggetti competenti ai sensi della normativa statale vigente in materia, secondo modalità individuate dalla Giunta regionale nel rispetto della suddetta normativa.".
- **6.** La lettera a) del comma 10 dell'articolo 7.1 della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 2 della l.r. 10/2020, è abrogata.

Art. 2

(Modifica all'articolo 7 ter della I.r. 2/2010)

- **1.** Il comma 1 bis dell'articolo 7 ter della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 3 della l.r. 10/2020, è sostituito dal seguente:
- "1 bis. Per la violazione delle disposizioni contenute in questa legge si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia.".

Art. 3

(Modifiche all'Allegato A della I.r. 2/2010)

- 1. Nell'Allegato A alla I.r. 2/2010, aggiunto dall'articolo 4 della I.r. 10/2020, nel paragrafo relativo ai "Criteri per l'individuazione/adeguamento dei percorsi MTB", alla fine della lettera d) le parole: "ed essere contenuto in apposite aree debitamente segnalate" sono sostituite dalle seguenti: "ed essere contenuto in aree appositamente delimitate e segnalate".
- **2.** Nell'Allegato A alla I.r. 2/2010, aggiunto dall'articolo 4 della I.r. 10/2020, il paragrafo relativo alla "Segnaletica dei percorsi MTB." è soppresso.
- **3.** Nell'Allegato A alla I.r. 2/2010, aggiunto dall'articolo 4 della I.r. 10/2020, nel paragrafo relativo alle "Norme di comportamento degli utenti", dopo la lettera I) è aggiunta la seguente:
- "I bis) utilizzare, in preferenza, un casco protettivo omologato secondo la normativa tecnica vigente in materia.".

Art. 4

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di guesta legge.

Art. 5

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 14/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2020, n. 14 (Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto) dopo le parole: "normativa urbanistico- edilizia vigente" sono inserite le seguenti: "e con la normativa in materia di beni culturali e del paesaggio".

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

> IL PRESIDENTE F.to Antonio Mastrovincenzo